

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1661-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE ROSA)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame costituisce una tappa fondamentale per il processo di risanamento del gruppo SIR iniziatosi nel 1980 con l'approvazione della legge n. 784 del 1980.

Esso infatti, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge ora ricordata, mira a definire il riassetto del Gruppo SIR e in particolare:

a prorogare la sospensione delle azioni esecutive da parte dei creditori della SIR;

ad approvare i criteri di valutazione e le modalità di pagamento proposti dall'ENI per l'acquisizione degli impianti ex SIR;

a definire le procedure di liquidazione;

a creare una società mista ENI-GEPI per l'assorbimento della manodopera eccedente in Sardegna.

Per quanto attiene al carattere d'urgenza di questo provvedimento, vorrei sottolineare che la necessità di derogare all'articolo 77, comma primo, della Costituzione deriva dal fatto che solo la decretazione d'urgenza poteva consentire la proroga della sospensione delle azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR.

La sezione fallimentare del tribunale di Milano, infatti, aveva dichiarato, all'inizio di dicembre 1981, lo stato di insolvenza del gruppo SIR, mentre numerose altre istanze risultavano pendenti presso le sezioni fallimentari di altri tribunali.

Desidero aggiungere il richiamo alla data del 31 ottobre 1981, termine fissato dalla legge n. 784 per la definizione dell'*iter* procedurale di approvazione del programma di riassetto.

Come si dirà in appresso non è stato possibile rispettare i richiamati termini di tempo, per la complessità dei problemi e delle procedure che si è stati costretti a seguire al fine di chiarire il complesso quadro ex SIR e delineare il nuovo assetto.

Ritengo intanto di dover premettere brevi cenni di storia del dissesto della SIR, anche se largamente noti.

Basti qui ricordare che il Gruppo SIR era, fino al 1977, la terza realtà chimica del Paese con una occupazione di circa 14-15.000 dipendenti e stabilimenti in molte regioni d'Italia, con una forte concentrazione in Sardegna.

Nel dicembre del 1977 l'apertura di una inchiesta sui finanziamenti agevolati concessi alle società del Gruppo causò l'interruzione delle nuove erogazioni, nonché la chiusura delle linee di credito da parte delle banche ordinarie.

Ne derivarono gravi problemi per il normale svolgimento dell'attività produttiva e la prosecuzione dei lavori sugli impianti non ancora ultimati.

Ulteriori difficoltà provenivano dalla presentazione di ingiunzioni di pagamento da parte dei fornitori e dall'impossibilità di assolvere agli impegni scaduti presso gli istituti finanziatori. Questo costrinse gli azionisti a costituire in pegno, in favore dell'IMI, l'80 per cento delle azioni delle società del Gruppo.

Dopo varie esitazioni, ed al fine di scongiurare la liquidazione del Gruppo, gli istituti creditori riuscirono a dar vita ad un Consorzio bancario, in linea con quanto previsto dalla legge n. 787 del 1977 (disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese).

Il Consorzio trovò però un ostacolo insormontabile nel momento in cui l'ICCRI, a causa di problemi interni, si dichiarò impossibilitato a coprire la propria quota di partecipazione.

Per rimuovere tali difficoltà il Governo emanò, nel gennaio del 1980, un decreto-legge che consentiva alla GEPI di subentrare all'ICCRI nel Consorzio bancario, assegnandole la somma di 81 miliardi.

Il disegno di legge di conversione, dopo essere stato approvato dal Senato, veniva respinto dalla Camera.

La GEPI frattanto aveva però provveduto a versare la propria quota nel Consorzio bancario e aveva erogato alla SIR Finanziaria circa 36 miliardi.

Pertanto il Consorzio bancario SIR era divenuto operativo e aveva proceduto a ricapitalizzare la SIR Finanziaria: la mancata conversione del decreto-legge lo riportava nella situazione precedente.

A questo punto il Governo emanava il decreto-legge n. 301 del 9 luglio 1980 che prevedeva la costruzione di un « Comitato per l'intervento della SIR » che avrebbe dovuto diventare azionista di maggioranza del Consorzio bancario SIR, nonché l'affidamento in gestione fiduciaria all'ENI delle attività del Gruppo.

Tale decreto-legge fu ritirato dal Governo prima della scadenza e, in data 30 agosto 1980, fu ripresentato come parte di un più ampio provvedimento che comprendeva altri interventi di politica economica. Anche questo decreto seguì la sorte del precedente. Veniva quindi presentato su iniziativa parlamentare un disegno di legge che ricalcava sostanzialmente quanto previsto dai due decreti decaduti, che veniva approvato, divenendo legge 28 novembre 1980, n. 784, di cui vorrei sintetizzare i lineamenti in quanto, proprio da alcune sue lacune nel disciplinare i complessi problemi della SIR, è derivata in parte la necessità del provvedimento ora al nostro esame.

In breve sintesi, la legge n. 784 è articolata sui seguenti provvedimenti:

assegna al Comitato il compito di precisare, d'intesa con l'ENI entro il 31 dicembre 1980, la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario fino al 31 ottobre 1981;

definisce i compiti del Comitato e stanziava a suo favore una somma di 419 miliardi di lire, di cui 150 miliardi destinati al pagamento di debiti pregressi verso fornitori;

autorizza l'ENI ad assumere, fino al 31 ottobre 1981, il mandato per la gestione della SIR Finanziaria, da condurre comun-

que assicurando il mantenimento dell'occupazione esistente;

autorizza il Comitato per l'intervento nella SIR a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, al Consorzio bancario SIR, previo accertamento della esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR Finanziaria al 30 giugno 1980;

autorizza il Comitato ad erogare alle Società del Gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti a titolo oneroso per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale;

dà incarico all'ENI di formare, d'intesa con il Comitato, entro il 31 luglio 1981, un programma per definire le ristrutturazioni e i completamenti degli impianti, il rilievo da parte dell'Ente a valore di stima delle partecipazioni, delle aziende o impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica; oltre alla cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti e alla liquidazione delle imprese o aziende non cedute nè risanabili.

Inoltre la legge n. 784 prevede anche la estinzione in via definitiva dei rapporti di credito fra le società del gruppo SIR e gli Istituti di credito speciale, per i crediti assistiti da garanzia reale sugli impianti, mediante intervento di apposita sezione della Cassa depositi e prestiti, che si rende cessionaria di tali ragioni di credito, e che riceverà le somme, spettanti agli Istituti suddetti, ricavate dai rilievi, dalle cessioni e dalle liquidazioni.

Si tratta, come si può rilevare, di una complessa normativa che lascia però aperte alcune importanti questioni per la soluzione delle quali si è reso necessario, con carattere d'urgenza, il provvedimento al nostro esame.

A questo punto ritengo di dover precisare che, con l'approvazione della legge n. 784, i principali protagonisti della questione SIR diventano il Comitato per l'intervento nella

SIR, da una parte, e l'ENI dall'altra e, in attuazione della legge stessa, Comitato ed ENI intraprendono una serie di iniziative, tra le quali particolare importanza riveste la redazione di un piano di pagamento dei debiti pregressi, cioè relativi a prestazioni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 784.

Da parte dell'ENI si dà inizio, inoltre, alla valutazione ed allo studio degli impianti SIR, al fine di determinare quali di essi, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, possano razionalmente, economicamente ed in modo competitivo essere inserite nell'industria chimica pubblica.

Si arriva così all'autunno dello scorso anno, in cui si tirano le fila di un lungo e complesso lavoro preparatorio per determinare l'aspetto finale dei cespiti, delle strutture e delle forze di lavoro impiegate nella SIR.

Aggiungo che il Comitato, oltre a vigilare la gestione corrente e finanziare gli investimenti urgenti, è pervenuto ad una situazione di maggiore chiarezza amministrativa, finanziaria e patrimoniale. L'ENI ha, da parte sua, curato la gestione industriale e commerciale, riorganizzando, per quanto possibile, i sistemi amministrativi e contabili della SIR. Inoltre, avendo acquisito conoscenza sempre più piena, e dall'interno, della realtà di questa impresa, ha posto le basi per un programma industriale di riassetto.

Gruppi di lavoro comprendenti tecnici dell'ENI-ANIC e della SIR, inoltre, hanno preordinato le linee di assestamento delle varie produzioni, con le varie ipotesi di riduzione o cessazione, consolidamento o sviluppo, determinando gli investimenti necessari a renderle concrete ed economicamente valide.

Il problema nodale della conduzione manageriale in un settore in perdurante crisi come quello chimico, problema peraltro non esclusivo della SIR, è stato intanto posto al centro del negoziato tra ENI e Occidental Petroleum Corporation, nel quale convergono interessi comuni, volti a creare una nuova impresa internazionale nella chimica di base e delle semi-specialità, attraverso un forte impegno sul piano tecnologico, logisti-

co e di *marketing*, oltre a detenere, gestire e commercializzare un cospicuo patrimonio carbonifero, il cui apporto ben si inquadra nel nuovo Piano energetico.

Attraverso tutto questo lavoro preparatorio, fatto di studi, negoziati, acquisizioni e valutazioni, si arriva alla scadenza della legge n. 784 in una situazione in cui sono individuate in modo razionale le attività del gruppo SIR che sono efficientemente inquadrabili nella chimica pubblica.

Inoltre si prefigurano i soggetti imprenditori che dovranno gestire e rilanciare le attività che per una parte saranno di competenza della ANIC e per una parte di grande rilievo della ENOXY.

Con lo studio di nuove ed efficienti organizzazioni di lavoro, sono stati determinati i carichi di manodopera.

Si ha così un quadro di sufficiente certezza sulla situazione patrimoniale del gruppo SIR, che consente allo Stato di armonizzare e di arbitrare i numerosi interessi in gioco: l'interesse della produzione, l'interesse del lavoro, l'interesse del credito e, naturalmente, quello dello Stato stesso.

Da qui l'insieme dei provvedimenti finalizzati ad una soluzione unitaria del problema SIR che, nei mesi recenti, è stata definita con un programma formulato congiuntamente dal Comitato e dall'ENI per la destinazione degli impianti chimici e degli altri cespiti SIR. Programma approvato dal CIPI, in data 4 dicembre 1981, che ne fissa le modalità di attuazione.

Prendono il via, inoltre, le procedure sindacali per regolare i rapporti di lavoro e quelle per l'approvazione della *joint-venture* ENI-Occidental, che comporta la costituzione di una società comune ENOXY Chimica S.p.a.

Viene definito infine un decreto-legge, quello oggi in discussione, che perfeziona la costruzione giuridica iniziata con la legge n. 784, garantendo la validità e irreversibilità di atti di rilievo, di trasferimento, di rinuncia e transazione, comparenti tutti in forma complessa nel generale processo di liquidazione dei vecchi rapporti.

A questo punto, raccogliendo una eccezione sollevata da alcuni commissari, preme sottolineare perchè non si sia dato corso al disposto dell'articolo 4 della legge n. 784, in cui si stabilisce che « il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

In effetti la legge n. 675 fa obbligo della trasmissione alla Bicamerale del programma formulato dall'ENI d'intesa con il Comitato. Se ciò non è avvenuto, molto probabilmente lo si deve ad un disguido di natura tecnica e non certamente a volontà politica, ritenendo per certo che il Governo non ha inteso venire meno alla sua doverosa considerazione per i compiti del Parlamento.

Nel merito del programma e della deliberazione del CIPI desidero richiamare alcuni punti e, soprattutto, la delibera del 21 dicembre 1978 con cui fu approvato il piano finalizzato della chimica, come previsto dalla legge n. 675; il documento sugli indirizzi di razionalizzazione del settore chimico, predisposto dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, esaminato dal CIPI il 7 agosto 1981 ed alla cui redazione l'ENI ha contribuito avendo presente il futuro della chimica pubblica comprendente ANIC, SIR e Liquichimica; le delibere del 7 e dell'8 agosto 1980 in cui furono fissati gli indirizzi di politica industriale nel settore chimico. Più specificatamente per quanto riguarda il programma è opportuno far presente che la gran parte dei cespiti attinenti al campo chimico sono assorbiti dall'ENI attraverso controllate società paritetiche, come ENOXY. In questo ambito hanno particolare rilievo i centri petrolchimici di Cagliari e Porto Torres.

La valutazione dei prezzi di trasferimento è stata fatta dall'ENI attraverso un'analisi di tipo reddituale, di generale accettazione in transazioni internazionali, che ha indicato in circa 700 miliardi la somma rimborsabile, nell'arco di dieci anni, come controvalore delle attività petrolchimiche rilevate dall'Ente petrolifero oltre ad altri 50 miliardi circa da pagare in contanti per altri beni comunque connessi a tali attività petrolchimiche.

Naturalmente tali valutazioni dovranno poi essere verificate dalla Commissione di periti istituita dalla ricordata legge n. 784, che il decreto-legge in esame ha integrato con due componenti, in rappresentanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro.

Il programma di riassetto, predisposto dall'ENI d'intesa con il Comitato e approvato come si diceva dal CIPI nel dicembre dello scorso anno, prevede oltre al disegno industriale ed alle valutazioni sopra esposte anche un massiccio programma di investimenti per il periodo 1982-84, volto al recupero di adeguati livelli tecnologici e di funzionalità operativa, nonché al completamento di alcuni impianti in costruzione.

Si prevede inoltre il ricorso al credito agevolato ed un aumento specifico del fondo di dotazione dell'ENI, indicato in 220 miliardi di lire.

Per quanto riguarda i rapporti con la Cassa depositi e prestiti il programma prevede che il pagamento del corrispettivo dovuto dall'ENI avvenga in dieci rate annuali, con avvio delle procedure di cancellazione di tutte le garanzie reali iscritte a tutela della Sezione autonoma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 784. La sistemazione delle passività eccedenti il presumibile realizzo delle attività del gruppo viene definita mediante una apposita regolamentazione del pagamento dei debiti verso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e verso gli altri creditori.

Dal punto di vista occupazionale il programma prevede il mantenimento in attività, a fronte di una forza complessiva di 11.548 unità al 30 settembre 1981, di 8.590 unità, comprensive sia dell'occupazione relativa alle attività oggetto di rilievo da parte dell'ENI sia di quella inerente le residue attività.

Viene definita infine la costituzione, ai fini della rioccupazione del personale in esubero, prevalentemente in Sardegna, di una Società fra l'ENI e la GEPI, aperta alla partecipazione di terzi, che si darà carico di promuovere la realizzazione di un progetto per il recupero delle unità poste in cassa integrazione. Per il residuo personale esu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berante è previsto il ricorso alle provvidenze di legge.

In sede di approvazione di questo programma il CIPI ha rivolto invito al Governo a presentare il provvedimento che è oggi al nostro esame.

Il CIPI ha invitato inoltre i Ministri dell'industria, delle partecipazioni statali e del Mezzogiorno a presentare, entro il gennaio 1982, un quadro della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti per la produzione di etilene e dei suoi coprodotti del *cracking*, da valere per valutazioni di congruità, anche in materia di agevolazioni.

Infine la delibera del CIPI, dichiarando lo stato di crisi del gruppo SIR, ha reso possibile l'inizio delle procedure di prepensionamento e di mobilità. Su quest'ultimo punto desidero ricordare l'attiva partecipazione del sindacato al sofferto problema della vicenda ENI-ENOXY-SIR.

Aggiungo che gli stessi sindacati condividono appieno le decisioni adottate dal CIPI.

I problemi concernenti i rapporti da regolamentare tra ENI e SIR si possono raggruppare in due categorie, e cioè da una parte le immobilizzazioni tecniche e dall'altra i cespiti vari, quali i crediti commerciali, i magazzini del settore chimico, le partecipazioni e le aziende non chimiche.

Il valore dei cespiti vari, sulla base di accertamenti avviati tra le parti, ammonta a circa 475 miliardi di lire, mentre per le immobilizzazioni tecniche si procederà alla determinazione del valore da parte della commissione di esperti prevista dalla legge n. 784.

Ma la regolazione dei rapporti tra ENI e Comitato non esaurisce il tema amministrativo-finanziario ex SIR, in pendenza di una situazione debitoria di circa 3.000 miliardi.

Si ricorda che 1.700 di questi, vantati dagli istituti di credito e assistiti da ipoteche, sono coattivamente cedibili alla Cassa depositi e prestiti e per il resto si tratta di crediti ordinari a breve, metà dei quali vantati da aziende di credito, e da fornitori e controparti commerciali di varia natura.

È noto peraltro che attendono la scadenza dei termini della legge n. 784 migliaia di creditori, numerosissimi atti di contenziosi avviati ed istanze di fallimento.

L'idea base è che al creditore primario, la Cassa depositi e prestiti, vada il controvalore degli impianti chimici pari a circa 700 miliardi di lire pagabili in dieci anni ed equivalente a circa il 45 per cento del credito afferente gli impianti rilevati dall'ENI; di contro la Cassa è impegnata a liberare i beni da ipoteche e altri vincoli senza pretendere ulteriori realizzi del patrimonio SIR.

I realizzi derivanti dalla cessione all'ENI o a terzi degli altri cespiti, consentiranno al Comitato SIR non solo di continuare la gestione delle attività residue, ma anche di praticare con i creditori chirografari una massiccia operazione transattiva, idonea a neutralizzare il fronte delle azioni esecutive possibili.

A questo punto mi sembra di dover considerare che l'operazione di riassetto della SIR così come proposta, può realizzarsi a condizione che essa venga portata avanti nella sua globalità, come è stata delineata nelle sue successive fasi dai provvedimenti legislativi conclusi con l'atto in esame.

È vero, infatti, che se si vogliono reimmettere in una sana impresa impianti produttivi occorre poterli vendere liberi da oneri e vincoli pregiudizievoli per il compratore; ma se si vuole questo risultato, insieme industriale e giuridico-amministrativo, bisogna aver trovato una misura equa di soddisfazione dei crediti.

È questo lo sbocco naturale e praticamente senza alternative di quanto si è fin qui operato con l'intervento pubblico nella SIR; è fondamentale anche ricordare che con l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 784 non solo risaniamo la SIR, ma creiamo le condizioni di base anche per il rilancio di tutta la chimica italiana.

Tale rilancio non può prescindere dall'accordo ENI-Occidental che costituisce la base del programma di risanamento e potenziamento della chimica pubblica; esso è il presupposto fondamentale per il salvataggio degli impianti ex-SIR e per l'auspicato ritorno all'economicità da parte degli impianti ANIC.

Devo dire che fino dai primi accenni alla possibilità di costituzione dell'ENOXY, l'accordo è stato oggetto da un lato di manifestazioni di consensi, e, dall'altro, di critiche.

A mio avviso, però, il ruolo del Parlamento non può consistere nell'allinearsi all'una o all'altra di queste posizioni, ma deve consistere nell'approfondire e valutare tutti gli aspetti dell'accordo, per esprimere un giudizio meditato, anche perchè il successo dell'operazione si basa su una serie di presupposti che, come può avvenire in qualunque operazione condizionata dall'imprevedibile andamento di mercati complessi, come quello chimico e quello del carbone energetico, potrebbero non realizzarsi secondo le intenzioni del *partners* perchè indipendenti dalla loro volontà o capacità.

Quali gli aspetti positivi? Certamente, non tanto la soluzione di tutti i problemi produttivi e di mercato della chimica di base italiana, quanto la determinazione dei presupposti perchè questa soluzione possa essere avviata. Un serio impegno quindi a svolgere un paziente lavoro di riorganizzazione e di sviluppo, con accordi che dovranno fornire alla produzione chimica ex SIR e ANIC una maggiore certezza negli approvvigionamenti ed una proiezione internazionale di mercato che fino ad oggi non era stato possibile conseguire.

In questo senso, appaiono ancora positivi sia i flussi di investimento verso il Mezzogiorno garantiti dall'accordo (305 miliardi fino al 1984, di cui oltre il 90 per cento in Sicilia e in Sardegna), sia la prospettiva di maggior certezza di occupazione per le maestranze operanti negli impianti interessati all'opera di risanamento, ammodernamento e specializzazione.

Positiva, infine, l'acquisizione della disponibilità di carbone per l'Italia, che fino ad oggi non si era concretata, nonostante i molti programmi, che nell'azione svolta dalla Finisider per l'approvvigionamento di carbone da coke da miniere partecipate, con riflessi positivi sul settore siderurgico, ma certamente quasi irrilevanti dal punto di vista della strategia globale dell'approvvigionamento energetico del Paese.

E in questo senso vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che, data la forte incidenza dei costi del trasporto del carbone, e quindi sulla sua compe-

titività nei confronti di altre fonti energetiche, vengano sollecitamente raggiunti precisi accordi tra AGIP-Carbone e Finmare per il trasporto marittimo del minerale, al fine di evitare che risorse certo non abbondanti vengano destinate da un operatore pubblico ad attività armatoriali e società marittime che, anche se pubbliche, hanno compiti diversi da quelli del trasporto marittimo.

È da considerare anche la congruità dell'impegno finanziario richiesto all'ENI, e quindi allo Stato italiano; la qualità del carbone americano; la facoltà di recesso lasciata al socio americano dopo tre anni di operatività dell'accordo. Alcuni si chiedono semmai se gli accordi garantiscano l'effettivo risanamento della chimica di base in Italia.

Desidero osservare che in qualunque negoziato, industriale o politico, non è sempre possibile assicurarsi tutte le carte vincenti, specie quando si parta da una situazione di debolezza come quella della chimica italiana.

Credo, pertanto, che su tutti questi punti occorra attribuire a ciascun operatore interessato le proprie specifiche responsabilità, politiche e manageriali, come previsto dall'attuale schema di autonomie e controlli del sistema delle partecipazioni statali, senza avviare in fase preliminare processi alle intenzioni che avrebbero il solo effetto di paralizzare ogni azione di mutamento necessaria in questo importante settore. Non è superfluo ricordare che tutti i punti in esame rientrano nelle responsabilità specifiche delle aziende ENI interessate all'accordo, dell'Ente di gestione preposto al loro controllo e primo motore della trattativa con l'Occidental, ed in quelle del Ministero al quale sono affidate le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'ENI.

Non appare lecito presupporre guasti ogni volta che si prospetti qualche elemento di novità nel deteriorato panorama industriale del Paese; lecito invece ed opportuno è ribadire che, qualora in questo come in altri casi si producessero guasti, questi non potrebbero essere tollerati dal Paese e dal Parlamento. Perchè ciò sia realistico e possibile, tuttavia, occorre operare in un quadro preciso che attribuisca a ciascun operatore la

propria autonomia, e consenta quindi di identificare specifiche responsabilità.

La valutazione positiva dell'accordo è dunque motivata, e si basa su un'approvazione delle linee generali di risanamento del settore chimico proposte dall'ENI e su una istanza perchè tutti i punti compresi di attuazione del disegno industriale rappresentato dall'accordo tra ENI e Occidental, nei comparti della chimica e del carbone, siano realizzati con sollecitudine e con oculatezza, in un'ottica attenta ai fatti industriali ed a quelli occupazionali, ed ancor più attenta a tutelare l'immagine imprenditoriale dell'Ente al quale lo Stato italiano ha affidato compiti di tanta responsabilità nel settore chimico ed in quello energetico.

Onorevoli senatori, entrando nel merito, ricorderò che gli articoli 1 e 2 del decreto perfezionano l'approvazione del programma, ancorando a criteri certi la stima degli esperti e fissando i termini temporali per i passaggi di proprietà; definiscono la posizione della Cassa depositi e prestiti, quanto le spetta, a cosa deve rinunciare, quali adempimenti formali si devono conseguire.

Gli articoli 3 e 4 regolano definitivamente il processo di liquidazione di società e cespiti SIR, la formazione e l'attribuzione dell'attivo; fissano un tetto che operi da moderato incentivo a transigere in alternativa al ricavabile da una prolungata azione esecutiva; riformulano tutte le necessarie norme di salvaguardia per evitarsi nel frattempo procedure concorsuali; danno al Comitato SIR la possibilità di manovrare e gestire le attività residue nel limite del biennio.

L'articolo 5 autorizza la costituzione di una Società promozionale per il reimpiego di esuberanti occupativi nella Sardegna, ove il fenomeno tocca punte non tollerabili per la stabilità sociale della regione.

Alcune ultime considerazioni mi portano a ricordare come il mandato dell'ENI sia caduto e come il Comitato SIR abbia praticamente esaurito i propri fondi.

Sicchè, semmai il caso SIR fosse stato trattato con gli strumenti legislativi oggi esistenti, ci troveremmo di fronte alla legge Prodi, e quindi alle procedure fallimentari con l'ovvia conseguenza di gravissime ripercussioni di ordine occupazionale, a parte il

atto che, sicuramente, si determinerebbe una situazione di maggiore aggravio per le finanze pubbliche.

Ecco allora l'esigenza di evitare che la SIR sia travolta.

Si rende pertanto necessaria la conversione del decreto-legge n. 721 che consente di ricollocare le attività chimiche SIR fra le industrie efficienti del Paese.

Onorevoli senatori, la relazione che presento alla vostra valutazione certamente non esaurisce tutti i complessi problemi richiamati dalla materia oggetto del disegno di legge all'esame del Senato. Consentitemi però richiamare lo sforzo compiuto seppure i risultati siano stati inadeguati all'impegno posto. Conforta la certezza che i « vuoti » e le insufficienze della mia esposizione saranno colmati dal dibattito che il provvedimento stimolerà in Senato.

La conclusione a cui è pervenuta la Commissione e che, con convinzione, ho l'incarico di rappresentare è che l'atto legislativo al nostro esame va approvato al fine di chiarire e definire il preoccupante problema SIR, completare l'accordo ENOXY, e, quel che più conta, iniziare l'opera di risanamento della chimica pubblica per il possibile rilancio del settore.

In sede di Commissione si è convenuto di proporre talune modificazioni, peraltro di ordine tecnico-legislativo, al testo del decreto-legge. In particolare, è stato necessario precisare che, oltre al trasferimento degli impianti già previsto all'articolo 1, vengono altresì trasferite, al fine di consentire l'effettivo utilizzo degli impianti stessi, le autorizzazioni, le concessioni e le licenze, nonché la proprietà di brevetti e di tecnologie; è stata inoltre risolta una incongruenza del testo in base a cui, mentre gli impianti sarebbero stati trasferiti alle società indicate dall'ENI, il relativo pagamento sarebbe stato invece posto a carico dello stesso ENI. Infine, è stata precisata dal punto di vista terminologico la questione relativa alla cancellazione delle garanzie gravanti sui beni del gruppo SIR.

Chiedo, pertanto, voto favorevole sul disegno di legge all'esame.

ROSA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge

Articolo unico.

Il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

nel primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonchè la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi. »;

nel terzo comma, sono soppresse le parole: « dall'ENI »;

all'articolo 2:

nel primo comma, dopo le parole: « l'ENI », sono aggiunte le seguenti: « , sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'articolo 1, »;

nel secondo comma, le parole: « tutte le garanzie reali iscritte », sono sostituite dalle seguenti: « tutti i privilegi e le ipoteche iscritti »;

nel terzo comma, le parole: « la cancellazione delle relative ipoteche », sono sostituite dalle seguenti: « la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981.

Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla cessazione del mandato conferito all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ed alla attuazione del programma relativo alle società del Gruppo SIR, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonchè i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 citato.

Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

La somma dovuta dall'ENI per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonchè i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 citato, ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonchè la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi.

Identico.

La somma dovuta per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti prevista

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

prevista dall'articolo 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.

Articolo 2.

L'ENI corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, la somma di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti.

La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del Comitato e dell'ENI, la cancellazione di tutte le garanzie reali iscritte a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto articolo 7.

È fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo articolo 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire la cancellazione delle relative ipoteche, su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa.

Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari.

I trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Articolo 3.

Il Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'articolo 5, nn. da 1) a 6), della legge medesima, promuove:

a) la liquidazione delle società proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'articolo 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

dall'articolo 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.

Articolo 2.

L'ENI, sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell'articolo 1, corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, la somma di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti.

La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del Comitato e dell'ENI, la cancellazione di tutti i privilegi e le ipoteche iscritti a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto articolo 7.

È fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo articolo 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche, su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa.

Identico.

Identico.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) la liquidazione delle altre società del gruppo che risultino non cedibili a terzi nè risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.

In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono versate al Comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle società da liquidare o da cedere a terzi nonchè per coprire le perdite delle società stesse.

Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonchè delle indennità corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Il Comitato è autorizzato a corrispondere ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilità di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.

I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il Comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.

È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.

Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il Comitato rende il conto di cui all'articolo 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.

Articolo 4.

È autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data del 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonchè il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare.

La somma residua dei predetti fondi è utilizzata dal Comitato per le finalità di cui all'articolo 3 del presente decreto.

A richiesta del Comitato, l'ENI è autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisti diversi da quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle società interessate.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

È prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del Comitato.

Articolo 5.

L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applica l'articolo 2112 del codice civile.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — LA MALFA
— ANDREATTA — MARCORÀ

Visto: *il Guardasigilli* DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Articolo 5.

Identico.